

Immobiliare - vendita - trasferimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3887 del 12/02/2024 (Rv. 670097-01)

Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore al prezzo giusto - Nozione - Riferimento all'art. 108 l.fall. - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 108 l.fall. - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Il "prezzo giusto" - rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione della vendita - è quello ottenuto all'esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l'art. 108 l. fall., dovendo, peraltro, escludersi un'applicazione analogica di quest'ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3887 del 12/02/2024 (Rv. 670097-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_586